

VIOLAZIONI FORMALI

Dal 1° agosto 2000 per il contribuente che ha commesso violazioni formali in dichiarazione **non** è più possibile il ravvedimento “breve” di tre mesi, senza applicazione di sanzioni, ma soltanto quello “lungo” secondo le modalità e i termini di legge, sottoindicati. Per violazioni formali s'intendono gli errori o le omissioni che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo.

MODALITÀ E TERMINI

“termine lungo” entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 di 51 = 6,38

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino, barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento, del quale va compilata solo la prima parte fino al codice fiscale del contribuente. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.

La fotocopia della ricevuta di versamento va allegata alla comunicazione di rettifica.

Non sono più sanzionabili le “violazioni meramente formali”, quelle cioè che non ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO IN SEDE DI RAVVEDIMENTO CON BOLLETTINO DI c.c.p.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

€ sul C/C n. 88699368 di Euro 123,00

INTERESTATO A (1): EQUITALIA NOMOS SPA - MODENA - Mo - ICI

ESEGUITO DA: ICI

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2): MODENA - MO - ICI

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE: 11897

IMPORTI RIFERITI A (4):

Terreni agricoli € 2

Aree fabbricabili € 2011

Abitazione principale € 118,97

Altri fabbricati per fabbricazione principale €

RAVVEDIMENTO (5)

Modello 4771 - Ed. 04/09

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/C n. 88699368 di Euro 123,00

INTERESTATO A (1): EQUITALIA NOMOS SPA

ESEGUITO DA: MODENA - MO - ICI

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (2): MODENA - MO - ICI

CODICE FISCALE: 11897

RAVVEDIMENTO (5)

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Modello 4771 - Ed. 04/09

INFO: Il versamento degli importi relativi al ravvedimento può essere effettuato anche utilizzando il Modello di pagamento “F24” barrando la casella di riferimento. I codici da utilizzare per la compilazione del suddetto modello sono i seguenti:

codice comune: **F257**

codice tributo: **3901** terreni agricoli
3902 interessi
3903 aree fabbricabili
3907 sanzioni

INFORMAZIONI

Ufficio I.C.I.
Via Santi 40
Tel. 059 2032614

nel periodo di acconto e saldo:
(maggio/giugno/dicembre)

martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 - 13.00
lunedì e giovedì ore 8.30 - 13.00
pomeriggio ore 14.30 - 18.00

orari ordinari:

mercoledì ore 8.30 - 13.00
lunedì e giovedì ore 8.30 - 13.00
pomeriggio ore 14.30 - 18.00

www.comune.modena.it/tributi/



Comune di Modena
Servizio Tributi

OMISSIONI

RAVVEDERSI È POSSIBILE

RAVVEDIMENTO
OPEROSO

MODALITÀ E TERMINI

ICI

2011

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 13, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni
Art. 1, comma 20 lett. a) e 22, Legge n. 220/2010 che
fissa l'entrata in vigore di nuove sanzioni per le violazioni
commesse a decorrere dall'1-2-2011

FINALITÀ del RAVVEDIMENTO

consente di **regolarizzare** le violazioni sostanziali e formali che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo, con **applicazione di sanzioni ridotte**, a condizione che l'**adempimento omesso** o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata **constatata** o siano iniziate **ispezioni** o **verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

Le scadenze che per il ravvedimento tengono conto del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, valido anche per la dichiarazione ICI, sono fissate al **30/6/2011** per la presentazione ad un ufficio postale e al **30/9/2011** per la presentazione in via telematica, salvo proroghe.

TIPO DI VIOLAZIONE OMESSO VERSAMENTO

TERMINE BREVE: entro 30 gg. dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito.

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (16/6) dal 17/06/2011 al 18/07/2011

SALDO (16/12) dal 17/12/2011 al 16/01/2012

SANZIONI E PAGAMENTO

1/10 del 30% = 3% sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

TERMINE LUNGO: entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno d'imposta in cui si è verificata l'omissione:

cioè fino al **30/06/2012** o **30/09/2012**

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 del 30% = **3,75%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

Interessi giornalieri: conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

dall'1/1/2008 fissato al 3%

dall'1/1/2010 fissato al 1%

dall'1/1/2011 fissato al 1,5%

ESEMPIO

imposta non versata entro il 16/06/2011

□ 118,97 per altri fabbricati

ravvedimento il 30/06/2011

□ 118,97 per 3% = □ 3,57

interessi = $\frac{118,97 \times 14 \text{ gg.} \times 1,5}{36500}$ = □ 0,07

Totale da pagare

118,97 + 3,57 + 0,07 = □ 122,61

(vedi a fine la compilazione del bollettino)

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino, compilato in ogni sua parte, barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento.

Nelle caselline delle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta.

La somma da versare, deve essere comprensiva dell'imposta, sanzione e interessi.

N.B.:

si ricorda che fino al 30/6/2011 o 30/9/2011 è ancora aperto "il termine lungo" per ravvedere l'omesso pagamento per l'anno 2010, con l'applicazione della sanzione previgente del 3%.

OMESSA DICHIARAZIONE

90 gg. dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata, decorrenti

dal 01/07/2011 al 28/09/2011 se la dichiarazione dei redditi è presentata ad un ufficio postale (30/06/2011)

oppure

dal 01/10/2011 al 29/12/2011 se la dichiarazione dei redditi è presentata in via telematica (30/09/2011)

SANZIONI E PAGAMENTO

Omessa dichiarazione con omesso versamento

1/10 del 100% = **10%** sull'imposta non versata con un minimo di □ 5,10 + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

Omessa dichiarazione con corretto pagamento

1/10 di □ 51 = □ 5,10 senza interessi.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino, barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento, del quale va compilata solo la prima parte fino al codice fiscale del contribuente. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.

Alla dichiarazione va allegata la fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la seguente frase: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione", con la specifica, se necessaria, delle parti della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE.

INFEDELE DICHIARAZIONE

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: e cioè, entro il **30/6/2011** o **30/9/2011** si può ricondurre a fedeltà la dichiarazione ICI presentata nel **2010** per l'anno d'imposta **2009**, continuando ad applicare la sanzione previgente all'entrata in vigore della L. 220/2010 pari ad 1/10 del 50%.

ADEMPIMENTI PER IL RAVVEDIMENTO

SANZIONI E PAGAMENTO

1/10 del 50% = 5% sull'imposta che risulta ancora dovuta per l'anno 2009 sulla base della dichiarazione rettificativa + l'imposta dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino, barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento, e compilando solo la prima parte fino al codice fiscale del contribuente. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.

DICHIARAZIONE

Presentare dichiarazione rettificativa per l'anno 2009, redatta sull'apposito modello, scrivendo nelle annotazioni la frase: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" e specificandovi l'importo della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE. Alla dichiarazione va allegata fotocopia della ricevuta di versamento.